



STATUTO ASSOERBE

TITOLO 1 **DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 E' costituita un'associazione di categoria sotto la denominazione di ASSOERBE: «Associazione Italiana fra Coltivatori, Raccoglitori, Trasformatori, Importatori, Esportatori, Grossisti e Rappresentanti di Case Estere di Piante Medicinali, Aromatiche, Spezie, Estratti Vegetali, Oli Essenziali e loro derivati avente sede a Milano, abbreviabile anche in ASSOERBE, di seguito chiamata anche l'associazione.

1.2. L'associazione non ha fini di lucro, è a carattere nazionale, apartitica e apolitica, ed ha durata illimitata.

1.3 L'ordinamento dell'associazione prevede la disciplina uniforme per tutti gli associati e garantisce l'effettività del rapporto associativo.

Art. 2

SCOPI - FINALITA'

2.1 ASSOERBE ha per scopo la tutela e la salvaguardia degli interessi morali ed economici degli associati sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale.

2.2 Per conseguire i suoi scopi l'associazione svolge le seguenti attività :

- a) La difesa, il potenziamento e la valorizzazione della coltivazione, produzione, utilizzazione e commercio delle piante medicinali, aromatiche, spezie, estratti vegetali, oli essenziali e loro derivati (di seguito definiti «settore»).
- b) La rappresentanza e la tutela, nei limiti del presente statuto, delle imprese associate nei loro rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e ogni altra componente della società.
- c) Lo studio e l'attuazione di tutti gli accorgimenti e le iniziative, nei confronti delle competenti Autorità internazionali, nazionali e regionali, atte a valorizzare il settore.
- d) L'informazione, l'assistenza e la consulenza a favore degli associati sulle leggi e le normative nazionali ed internazionali che riguardano il settore e relativamente ai problemi di ordine economico, giuridico e sindacale concernenti le aziende associate.
- e) La gestione, promozione e difesa del proprio marchio e degli altri di sua proprietà.

2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, ASSOERBE potrà stipulare tutti gli atti e i contratti opportuni, compatibili con la propria qualità di ente senza scopo di lucro.



Art. 3 GLI ASSOCIATI

3.1 Possono aderire all'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante.

3.2 Requisito per chiedere l'adesione è svolgere professionalmente l'attività di coltivatori, raccoglitori, trasformatori, produttori, importatori, esportatori, grossisti e rappresentanti di case estere di piante medicinali, aromatiche, spezie, estratti vegetali, oli essenziali e loro derivati.

Art. 4 FONDO COMUNE E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, dalle entrate che pervengono all'associazione nella realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto e dai beni acquistati con le risorse di cui al successivo punto 4.2.

4.2 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

4.3 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente, su autorizzazione del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può delegare il Segretario ad accettare le elargizioni liberali in denaro.

4.4 L'assemblea può prevedere quote associative di importo diverso per consentire agli associati di contribuire al sostegno economico dell'associazione secondo le proprie possibilità e intenzioni.

4.5 La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

4.6 I versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure di scioglimento dell'associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato.

TITOLO 2 DEGLI ASSOCIATI

Art.5 AMMISSIONE

5.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi. L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.



5.2 L'aspirante associato è tenuto a presentare la domanda di ammissione debitamente compilata corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al Registro delle imprese,
- copia del bonifico inerente la quota annuale di adesione,
- eventuali ulteriori documenti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3 Nel caso di mancata ammissione la quota di adesione è restituita.

5.4 Il consiglio direttivo deve riferire all'assemblea relativamente alle domande non accolte.

5.5 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- b) votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) essere informati e accedere alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti dell'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi istituzionali dell'Associazione.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione; in particolare dovranno esercitare la propria attività professionale secondo i principi della deontologia professionale, senza ledere l'immagine né danneggiare alcuno degli appartenenti all'associazione.

Art. 7

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI AL FONDO COMUNE

7.1 Gli associati sono tenuti a corrispondere ad ASSOERBE una quota associativa annua, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associati.

7.2 L'iscrizione impegna l'associato a tempo indeterminato e la sua adesione s'intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che l'associato non faccia espressa dichiarazione di recesso, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R., entro il 30 Giugno di ogni anno.



Art. 8 RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o estinzione.

8.2 L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive allo scadere dell'anno in corso se sono rese almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio sociale, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni da questi eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione e in particolare il pagamento della quota associativa. Se le dimissioni sono rese oltre il suddetto termine, l'associato è tenuto al pagamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

8.3 L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per:

- a) morosità;
- b) inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- d) indegnità.

8.4 La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO 3 DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario

Art. 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota associativa versata.

10.2 L'Assemblea sia in seduta Straordinaria che Ordinaria è costituita dagli associati i quali vi partecipano personalmente, per mezzo del legale rappresentante se sono società o altri enti, o di altra persona a ciò delegata.

10.3 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e quando sia ritenuto necessario per richiesta del Consiglio Direttivo, o almeno di un decimo degli associati. Si tiene

presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.4 L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta l'anno. La convocazione deve essere fatta mediante lettera, mail, fax, o altro mezzo idoneo da spedire almeno 15 giorni prima della riunione (in caso di urgenza entro cinque giorni), con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

10.5 Ogni associato può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta; ogni associato può assumere fino a un massimo di tre deleghe.

10.6 Salvi i casi previsti dagli articoli 18 e 19, in prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza delle aziende aderenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle aziende presenti.

10.7 E' compito del Presidente (o in sua assenza del Vicepresidente oppure di un associato eletto dall'Assemblea) la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

10.8 L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati, e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

10.9 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo presso la sede del relativo verbale, ed eventualmente con altra modalità stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea in seduta Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- b) approvare il programma per l'anno successivo;
- c) eleggere il Presidente;
- d) eleggere il consiglio direttivo;
- e) approvare i regolamenti interni;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) deliberare sui ricorso degli associati contro la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo secondo l'Art.8.4;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il consiglio direttivo o un decimo degli associati abbia richiesto al Presidente di indicare nell'ordine del giorno.

11.2 L'Assemblea in seduta Straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente Statuto con le modalità di cui all'art. 18;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente di ASSOERBE e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea

12.2 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente.



12.3 I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

12.4 In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvederà ad integrarli fino ad un massimo di due Consiglieri e sino alla scadenza del mandato, con ratifica da parte dell'Assemblea.

12.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno

12.6 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante lettera, mail, fax o altro mezzo idoneo, da spedire almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali.

12.7 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la Sede associativa o altrove in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno 2 componenti del Consiglio.

12.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.9 L'assenza di un componente del Consiglio Direttivo per quattro riunioni consecutive comporterà la decadenza dello stesso dalla carica, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.

12.10 Costituirà, altresì, motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda Associata da esso rappresentata o il recesso dell'azienda medesima dall'Associazione ai sensi dell'Art. 8.

12.11 Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica. In mancanza sarà designato dall'Assemblea alla prima convocazione. Non potranno essere effettuate più di due sostituzioni, dopo di che l'intero Consiglio direttivo decade e occorrerà procedere a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea o al Presidente, in particolare:

- a) elabora il rendiconto economico e finanziario;
- b) elabora il programma di attività da realizzare;
- c) stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati;
- d) accoglie o respinge le domande degli aspiranti associati;
- e) delibera in merito all'esclusione degli associati;
- f) delibera sulla sede dell'Associazione;
- g) nomina e revoca il Segretario generale;
- h) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- i) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- j) delibera sulle cessazioni della qualità di associato e sui ricorsi per l'ammissione degli associati;
- k) predispone il regolamento, e le sue successive eventuali modifiche od integrazioni, per la gestione di marchi collettivi da presentare all'esame dell'assemblea;
- l) attua la gestione di eventuali marchi di proprietà dell'Associazione, sia per quanto attiene il deposito che la disciplina della concessione d'uso degli stessi.



Art. 14 PRESIDENTE

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale di ASSOERBE, sia nei confronti dei terzi sia degli associati, ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

14.2 Egli presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

14.3 Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con il Consiglio Direttivo al fine dell'elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

14.4 Il Presidente può delegare a un Consigliere, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto ai sensi dell'Art. 15.1.

14.5 Il Presidente eletto dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 15 VICE PRESIDENTE

15.1 Il Vicepresidente di ASSOERBE è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

15.2 Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 16 SEGRETARIO

16.1 Il Segretario è eletto e revocato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

16.2 Il Segretario provvede alla gestione ordinaria, in base alle delibere del Consiglio direttivo a cui dà esecuzione.

16.3 Il Segretario tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 17 BILANCIO

17.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

17.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

17.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



TITOLO 4

DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

MODIFICHE DELLO STATUTO

18.1 Qualsiasi modifica a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea in seduta Straordinaria. Per la validità della delibera è necessaria la presenza di almeno il 30% degli associati. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 Lo scioglimento e quindi la liquidazione di ASSOERBE sono approvati, dall'assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

19.2 Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, l. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Gli associati sottoporranno tutte le controversie che insorgano tra di loro, nonché le controversie tra l'Associazione e gli associati al tentativo di mediazione avvalendosi dell'Organismo di Conciliazione presso la CCIAA di Milano. Se tutte le parti coinvolte sono d'accordo possono scegliere anche un diverso Organismo di Conciliazione.

20.2 Gli associati si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

ART.21

COMPLETEZZA DELLO STATUTO

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni di cui al Codice civile ed agli enti di tipo associativo ex art. 148 TUIR.

Statuto approvato il 25 ottobre 2012 dall'Assemblea straordinaria ASSOERBE